

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

(Ultima modificazione: D.R. n. 1374 del 01 Giugno 2012)

INDICE

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1 -Definizioni

ART. 2 - Autonomia didattica

ART. 3 - Titoli di studio

ART. 4 - Corsi di laurea

ART. 5 - Corsi di laurea magistrale

ART. 6 - Corsi di specializzazione

ART. 7 - Dottorati di ricerca

ART. 8 - Master universitari

ART. 9 - Formazione finalizzata e permanente

ART. 10 - Crediti formativi

ART. 11 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

ART. 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

ART. 13 - Attività formative dei corsi di laurea

ART. 14 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale

ART. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

ART. 16 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

ART. 17 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

ART. 18 - Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

ART. 19 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

ART. 20 - Calendario didattico

ART. 21 - Curricula e piani di studio

ART. 22 - Verifiche del profitto

ART. 22 bis - Esami e verifiche del profitto con verbalizzazione digitale

ART. 23 - Riconoscimento di crediti

ART. 24 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

ART. 25 - Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero e rilascio titoli congiunti, doppi e multipli

ART. 26 - Ammissione a singoli insegnamenti

ART. 27 - Studenti impegnati a tempo parziale

ART. 28 - Studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

ART. 29 - Attività di orientamento e di tutorato

ART. 30 - Doveri didattici dei docenti

ART. 31 - Valutazione della qualità delle attività svolte

ART. 32 - Immatricolazioni e iscrizioni

ART. 33 - Certificazioni

ART. 34 - Tutela dei diritti degli studenti

ART. 35 - Norme transitorie e finali

PARTE SECONDA

ORDINAMENTI DIDATTICI

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, come individuati nell'art.3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;

c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;

d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;

e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;

f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;

h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;

i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;

l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale;

m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

n) per Consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Messina;

p) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con decreto rettorale il 10 aprile 1997 e successive modificazioni.

ART. 2 *Autonomia didattica*

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle norme statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università.

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente, ricorrente e di eccellenza.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi e delle Facoltà ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.

3. I Regolamenti delle singole Facoltà, approvati con le modalità stabilite dall'art. 33 dello Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strut-

ture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

I Regolamenti delle Facoltà possono prevedere che specifiche funzioni siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dell'art.17 dello Statuto.

Per ogni attività deve in ogni caso essere indicata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.

4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 14 e sono approvati con le procedure previste per i Regolamenti di Facoltà, dei quali costituiscono parte integrante.

5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'Ateneo possono essere previste dai Regolamenti di Facoltà in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.

6. I corsi di studio interfacoltà e i servizi didattici organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti dalla Facoltà presso cui hanno sede amministrativa i corsi ed i servizi suddetti d'intesa con le altre Facoltà interessate ed approvati con le modalità previste dall'art. 33 dello Statuto per i Regolamenti di Facoltà.

7. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. Essi costituiscono appendice ai Regolamenti delle Facoltà alle quali fanno capo.

8. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, dal Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i Consigli delle Scuole di dottorato e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite da apposito regolamento, predisposto in conformità con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti, ed è emanato con decreto del Rettore.

11. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

12. Commissioni didattiche composte in modo paritetico da docenti e studenti, secondo le disposizioni dei regolamenti di Facoltà, sono sentite all'interno della Facoltà stessa in occasione dell'adozione di delibere che riguardano l'organizzazione ed il funzionamento della didattica.

ART. 3 *Titoli di studio*

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui al DM n. 270/2004 e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR).
- i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

3. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli di carattere generale adottati a livello europeo, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

ART. 4 *Corsi di laurea*

1. La laurea è conseguita al termine del relativo corso. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate in osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi istituiti nella stessa classe ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità si connotano per attività formative di base e caratterizzanti che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti, per un minimo di 60 prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

7. I Consigli di Facoltà, acquisito il parere dei Consigli di Corso di laurea, possono proporre la istituzione di percorsi formativi di eccellenza addizionali a

quelli istituzionali. La proposta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico che delibera a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Al compimento dei percorsi suddetti, è rilasciato un attestato che certifica il conseguimento del titolo con percorso di eccellenza. La disciplina dei percorsi di eccellenza è demandata a specifico Regolamento.

ART. 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del relativo corso. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è stabilita dalla normativa nazionale.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione all'ultimo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già

in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

7. I Consigli di Facoltà, acquisito il parere dei Consigli di Corso di laurea magistrale, possono proporre la istituzione di percorsi formativi di eccellenza addizionali a quelli istituzionali. La proposta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico che delibera a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Al compimento dei percorsi suddetti, è rilasciato un attestato che certifica il conseguimento del titolo con percorso di eccellenza. La disciplina dei percorsi di eccellenza è demandata a specifico Regolamento.

ART. 6

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del relativo corso.

2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di norme dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

ART. 7

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati da norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di laurea a questa equipollente conseguita ai sensi della normativa previgente o ancora di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ART. 8

Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o laurea equipollente conseguita in base all'ordinamento previgente.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualifi-

cazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite da apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Rettore.

ART. 9

Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative, attivando in particolare:

- 1) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- 2) corsi di aggiornamento professionale;
- 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- 5) corsi di aggiornamento del proprio personale.

2. I corsi di perfezionamento, di cui al punto 1) del comma precedente, non comportano, a motivo della loro minore durata, il riconoscimento del titolo di master universitari, pur provvedendo allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore. I corsi stessi sono attivati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Rettore.

3. L'organizzazione delle attività formative previste ai punti 2), 3), 4) e 5) del primo comma è disciplinata dal Senato Accademico.

ART. 10

Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.

5. Il carico didattico corrispondente a un credito è definito dai Regolamenti didattici di Facoltà.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art.22.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art.27.

ART. 11

Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali del territorio e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata, su proposta di una o più Facoltà, dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, e dal Consiglio di Amministrazione.

5. Per l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.

6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

ART. 12

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;

c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati:

- descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
- indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;

g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art.19 del presente Regolamento;

h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art.23 del presente Regolamento;

i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

4. In caso di corsi di studio interfacoltà o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più

corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei corsi di laurea e di laurea magistrale di una stessa classe.

ART. 13

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

ART. 14

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;

f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una adeguata preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

ART. 15

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli delle Facoltà cui fanno riferimento i sin-

goli corsi di studio, sentite le relative Commissioni didattiche, e sono approvati dal Senato Accademico.

I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;

b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;

d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;

e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;

f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;

g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;

h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;

i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;

l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;

m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;

n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;

o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;

q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;

r) l'articolazione della docenza in seno al corso di studio, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007;

s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facoltà previo parere favorevole della Commissione didattica, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.

5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate, non oltre il 15 del mese di gennaio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di Facoltà di afferenza, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

ART. 16

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004 e del punto 4 delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro il 15 gennaio di ogni anno accademico delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati con DM 31 ottobre 2007, n. 544, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:

a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;

b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;

c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 50%;

d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.

3. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni fornite in ambito ministeriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

ART. 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro e non oltre il 30 maggio, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel caso in cui i Regolamenti di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutuaioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Facoltà, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati in ragione dell'elevato numero degli studenti iscritti ed in vista di una ottimale organizzazione e svolgimento delle attività didattiche, secondo apprezzamenti rimessi ai Consigli dei corsi stessi.

I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di Facoltà, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale che non possano essere attivati per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente e, comunque, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuazione è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

ART. 18

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro e non oltre il 30 maggio le Facoltà predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai Consigli di corso di studio ad esse afferenti,

ivi compresi quelli interfacoltà. Le Facoltà possono stabilire nei rispettivi regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.

2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 19; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

4. L'Università pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

5. Le guide didattiche, da predisporre a cura delle singole Facoltà e strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

ART. 19

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di al-

tro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea è prevista la verifica del possesso ovvero richiesta l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Facoltà, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima eventualmente prefissata dal Consiglio di corso di laurea possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

4. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto.

Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere ri-

chiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e precisamente a quelli di Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria ed Odontoiatria e protesi dentaria, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.

7. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.

Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art.1 del DM 544/2007, il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1° luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento della Facoltà o delle Facoltà interessate, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di laurea, di laurea magistrale, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensio-

ne temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca o ad un master.

9. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

ART. 20 *Calendario didattico*

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti.

2. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Preside del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti di norma solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti dagli studenti che intendono proseguire gli studi presso la laurea magistrale nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono di norma stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà dal rispettivo Regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di iscrizione.

Le prove finali si articolano di norma in almeno tre appelli.

ART. 21

Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi dei corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studi è valido e può essere approvato dal Consiglio di Facoltà dietro proposta del Consiglio di corso di studio solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi dei corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

ART. 22

Verifiche del profitto

1. I Regolamenti di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate:

- a) le attività formative di base;
- b) le attività caratterizzanti;
- c) le attività affini o integrative;
- d) le attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli esami o valutazioni di profitto relativi alle attività di cui alla lettera d) possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

5. Nel rispetto delle modalità stabilite dagli ordinamenti didattici, è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside. Quanto agli esami di profitto relativi ai corsi integrati, le Commissioni sono nominate dal Preside su proposta del Coordinatore dei corsi stessi ed approvata dal Consiglio di Facoltà. Quanto agli esami di profitto presso le Scuole di specializzazione, le Commissioni sono nominate dal Preside su proposta dei Direttori e dietro delibera dei Consigli delle Scuole stesse.

Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da 2 membri, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Facoltà.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da altro professore.

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di Facoltà.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Facoltà.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

I Regolamenti di Facoltà possono prevedere che allo studente che si sia ritirato sia consentito di ripetere la prova nell'appello successivo o che allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza sia fatto divieto

di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali fino al momento della consegna agli uffici.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 del comma 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività e con le relative motivazioni al Preside di Facoltà che autorizza lo spostamento stesso.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame, i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

ART. 22 bis

Esami e verifiche del profitto con verbalizzazione digitale

1. È compito delle segreterie didattiche di Presidenza l'inserimento nel sistema informativo di gestione carriere studenti di Ateneo (di seguito sistema) della composizione delle commissioni d'esame. Le date di esame sono stabilite, con una tempistica congrua a consentire l'iscrizione on-line da parte dello studente ed in ogni caso non inferiore ai 15 giorni di preavviso, a cura dei Presidenti delle Commissioni d'esame ovvero delle segreterie suddette, secondo modalità stabilite per ciascun corso di laurea.

2. È fatto obbligo agli studenti di prenotarsi on-line quali candidati all'esame entro il termine stabilito per gli insegnamenti di ciascun corso di laurea, pena l'esclusione dall'appello. È consentito al Presidente gestire le liste di esame, visionare le liste degli studenti registrati, iscrivere eccezionalmente candidati anche oltre i termini. La validità dell'esame resta subordinata ai controlli amministrativi e didattici, di competenza delle segreterie studenti.

3. Il Presidente della Commissione stampa l'elenco dei candidati, reso disponibile dal sistema, sul quale, contestualmente all'esame, saranno apposti l'esito dell'esame e la firma del candidato. Sarà cura del Presidente, al termine dell'esame, trasmettere l'elenco suddetto agli uffici. Completato l'esame, il Presidente procede alla redazione del verbale digitale, indicando nel sistema la votazione conseguita, le domande effettuate e gli estremi del documento di riconoscimento del candidato. Successivamente alla redazione del verbale, il si-

stema renderà disponibile a ciascuno studente l'esito del proprio esame sul portale dell'Ateneo, al quale si potrà accedere previa autenticazione. Il sistema provvederà tempestivamente ad informare gli studenti della pubblicazione degli esiti degli esami, tramite invio di una e-mail. Lo studente ha a disposizione tre giorni lavorativi – a partire dall'avvenuta pubblicazione – per prendere visione del voto e segnalare eventuali anomalie al Presidente della commissione per i provvedimenti di conseguenza. La presa visione da parte dello studente è considerata implicita allo scadere del termine di cui sopra.

4. Al termine del periodo previsto per la presa visione degli esiti dell'esame da parte dello studente, il Presidente della commissione provvederà alla firma digitale del verbale d'esame entro e non oltre cinque giorni lavorativi. Il verbale deve essere firmato digitalmente dal solo Presidente della Commissione. Non è prevista la firma digitale da parte dello studente e degli altri componenti della commissione. I certificati per la firma saranno rilasciati da un Ente Certificatore autorizzato e potranno inoltre contenere le limitazioni d'uso previste dalla normativa vigente. Una volta apposta la firma, il voto viene registrato nella carriera dello studente – salvo irregolarità didattiche o amministrative riscontrate automaticamente dal sistema – e il verbale va in conservazione. Il verbale viene inoltre trasmesso alla casella di posta elettronica istituzionale degli altri membri della commissione. I verbali di esame non richiedono marca temporale contestualmente alla sottoscrizione. È obbligatoria l'archiviazione digitale degli stessi, a termini di legge, con cadenza mensile. Tale operazione è di esclusiva competenza delle segreterie studenti. Il servizio di supporto informatico alla procedura (CECUM) garantisce il corretto funzionamento della stessa e, al contempo, non è in alcun modo responsabile della congruità dei dati immessi né della tempistica delle operazioni.

ART. 23

Riconoscimento di crediti

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I crediti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

4. Nel rispetto della normativa vigente, possono essere riconosciute nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, anche in applicazione di apposite convenzioni.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

ART. 24

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto o della tesi, sono disciplinate nel Regolamento didattico del corso di studio.

La prova finale della laurea e della laurea magistrale deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera può essere redatto l'elaborato scritto o la tesi.

Compete alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e degli eventuali correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

I Regolamenti di Facoltà definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori ed eventuali correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà e, comunque, sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni, costituite in maggioranza da professori ufficiali, sono composte da non meno di 7 membri per gli esami di laurea e di laurea magistrale e da non meno di 5 membri per gli esami di specializzazione.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice ad esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di corso di studio interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti di Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il Preside o il Coordinatore di Corso di laurea o, di norma, un professore di prima fascia indicato dal Preside. A lui spetta garantire la regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente al conseguimento di risultati di eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico, così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ART. 25

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero e rilascio titoli congiunti, doppi e multipli

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di corsi di studio e altre attività formative all'estero, sulla base di appositi accordi interuniversitari internazionali. L'Università di Messina aderisce al processo europeo per l'affermazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore con l'adozione di un sistema di crediti didattici – sul modello “European Credit Transfer and Accumulation System” (ECTS) – acquisibili anche in contesti diversi.

2. Il piano di studi da svolgere presso l'Università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui rispetto alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.

3. L'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato in italiano e in inglese che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali modifiche.

4. Mediante Convenzione con altri Atenei possono essere attivati corsi di studio ed altri programmi didattici interuniversitari internazionali. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM 270/2004, tramite convenzioni con Atenei stranieri, l'Università di Messina può rilasciare un unico titolo di studio con l'indicazione delle Università convenzionate (Joint Degree) per il percorso formativo integrato concordato. Le convenzioni possono altresì prevedere il rilascio di singoli titoli di studio da parte delle Università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi concordato fra le stesse, secondo le regole previste nella convenzione, che disciplina il percorso formativo integrato (dual/double degree). Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro dei programmi comunitari anche finanziati.

5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena

coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. I progetti suddetti sono preventivamente sottoposti al vaglio del Consiglio di corso di studio. Al compimento dell'attività formativa all'estero, i crediti acquisiti sono, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, riconosciuti. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

ART. 26

Ammissione a singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari iscritti presso un corso di studi di laurea o di laurea magistrale dell'Università di seguire singoli insegnamenti attivati presso altri corsi di studio di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Analoga facoltà è riconosciuta a studenti universitari iscritti presso altre Università italiane.

2. È consentito altresì agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

3. Soggetti non iscritti ad alcun corso di studio dell'Università ma che abbiano titoli considerati idonei dai Consigli di corso di laurea o di laurea magistrale possono essere ammessi, previa iscrizione, a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti presso i corsi stessi nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. Possono altresì sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni eccezionali prese in esame dai Consigli di corso di studio e positivamente valutate dal Senato Accademico.

4. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

In tali casi non vale la limitazione di cui al punto 2 del precedente comma 3.

5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato Accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza che versino nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

3. I Consigli di corso di studio prevedono a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. I Consigli di corso di studio assicurano specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 28

*Studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
e decadenza dagli stessi*

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito entro la durata normale del corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

2. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro tempi rigorosamente determinati, su proposta del Consiglio di corso di studio, dal Consiglio di Facoltà competente. In caso contrario, il Consiglio di corso di studio verifica l'attualità e l'adeguatezza delle attività formative pregresse rispetto alle finalità ed agli obiettivi del Corso, anche in rapporto al progresso delle conoscenze nei singoli settori disciplinari, riconoscendo in tutto o in parte i crediti acquisiti.

3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un corso di studio qualora non abbia superato alcun esame o altra prova valutativa prevista dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi, a meno che non abbia già superato la metà delle materie del piano di studio ufficiale.

4. Si considera studente ripetente:
lo studente che entro la durata prevista dal Regolamento didattico del Corso non abbia frequentato tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;

a) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.

5. Lo studente ripetente è tenuto a frequentare nuovamente le attività formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa.

6. La posizione di studente fuori corso e quella di studente ripetente danno luogo a uguale trattamento dal punto di vista del pagamento delle tasse di iscrizione.

7. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studio. In tale caso, i risultati della sua precedente carriera, le frequenze attestate, gli esami superati e i crediti acquisiti potranno essere riutilizzati, in tutto o in parte, per il nuovo Corso di studio, pre-

via valutazione di competenza del Consiglio di corso di studio, della attualità e adeguatezza delle attività formative pregresse, anche in rapporto al progresso delle conoscenze nei singoli settori disciplinari.

ART. 29

Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di orientamento e tutorato (C.Or.T.A.).

Il C.Or.T.A., costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'Ateneo, opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Il Regolamento di funzionamento del C.Or.T.A. è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Centro.

3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

4. Particolari provvidenze e servizi dedicati sono offerti agli studenti disabili ed agli studenti extracomunitari.

5. L'Università offre altresì un servizio di tutorato in vista dell'ottimale inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

Articolo 30

Doveri didattici dei docenti

1. I Regolamenti didattici di Facoltà prevedono le procedure di attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico annuale, comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

2. Ciascun docente, professore o ricercatore, responsabile di insegnamento, è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzate dal Preside, il quale provvederà affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In caso di assenza prolungata, il Preside provvederà nei termini previsti dal Regolamento didattico di Facoltà alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami, dandone comunicazione al Consiglio di Facoltà.

3. I docenti, sia di ruolo che a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del corso di studi, entro i tempi stabiliti dalla Facoltà, i contenuti ed i programmi degli insegnamenti, affinché possano essere diffusi con congruo anticipo. Il Consiglio di corso di studi verifica la coerenza dei contenuti suddetti con gli obiettivi formativi del corso, nonché la compatibilità dei programmi con i crediti attribuiti a ciascun insegnamento.

4. Ciascun docente, professore o ricercatore, provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside, il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Preside stesso entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verificherà quindi che le ore di attività didattica svolte siano state pari al numero minimo di ore previsto dall'Ordinamento, apporrà il visto di legittimità al Registro e ne curerà la conservazione nell'archivio della Facoltà per almeno 10 anni. È compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non provvedono ad espletare tali obblighi.

5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al loro posto e in loro presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento.

6. Ai ricercatori, nel rispetto della normativa nazionale vigente e dei Regolamenti di Facoltà, possono essere assegnati ulteriori compiti didattici.

ART. 31

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è tenuta ad attivare ed a sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

Le competenti strutture sono conseguentemente impegnate a somministra-

re e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi. Tale forma di valutazione della qualità dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni corso di studio dovrà inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione, in modo da rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso seguito con particolare riguardo all'attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla fruizione di strutture e laboratori ed all'efficacia dell'organizzazione e dei servizi.

La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di studio e dei Consigli di Facoltà competenti e di relazioni trasmesse al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di misure correttive anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.

2. L'Università è impegnata a dotarsi entro il 2010 di un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio.

Articolo 32

Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata conoscenza.

2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio (diversi dai Corsi di Dottorato di Ricerca) vengono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Facoltà interessato, e sono comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.

3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma 1.

4. Chi sia già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Preside di Facoltà l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di corso di studio che propone al Consiglio di Facoltà le eventuali delibere in proposito.

Articolo 33 *Certificazioni*

1. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, in conformità della legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente, secondo le medesime modalità indicate ai commi precedenti.

Articolo 34 *Tutela dei diritti degli studenti*

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio degli Studenti, provvede a curare le modalità particolari e ad attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento costante di tale scopo.

2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio degli studenti provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle strutture didattiche competenti.

3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

4. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Amministrativo il quale adotta con la massima tempestività i relativi provvedimenti consequenziali.

5. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Preside il quale adotta i relativi provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Facoltà. Nel caso che dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore.

Art. 35

Norme transitorie e finali

1. In allegato al Regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l'elenco completo dei corsi di studio e gli ordinamenti didattici di tutte le Strutture didattiche attivate presso l'Ateneo.

2. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990. La stessa procedura è adottata per le modifiche.

3. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l'anno accademico 2010-2011.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

Qualora per un corso di laurea o di laurea magistrale si intenda differire, comunque non oltre l'anno accademico 2010-2011, l'attivazione secondo l'ordinamento riformulato ai sensi del DM 270/2004, rimane transitoriamente vigente l'ordinamento ex DM 509/1999 ed il Regolamento didattico previgente.

4. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

5. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'Ateneo.

6. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche.